



POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDE TECNICHE 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
--	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
2021/13/6606663	X68 Ag. ROMA "ISIDE"

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
SINTESI SPA ed altri, in forma di Costituendo Raggruppamento Temporaneo D'Impresa	03533961003 - 03533961003

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
ROMA	VIA SALARIA 222	00198	RM

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA	VIA CESARE BATTISTI 1 11100 AOSTA AO

Descrizione opera / servizio / fornitura	Luogo di esecuzione
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA - EDIZIONE 4 - LOTTO 1 - CIG 6522411FD0	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA

Costo aggiudicazione	Ribasso % d'asta	Somma garantita 45,50 % costo opera
€ 9.764,91	0,000	€ 4.444,00

Premio per il periodo dal 01/08/2021 al 31/07/2024 Euro 200,00

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fidejussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in ROMA il 07/09/2021.

IL CONTRAENTE

Il Garante
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.




elemento di controllo per gestione documentale



SCHEMA TIPO 1.2 D.M. n. 31 del 19/01/2018

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'astasuperiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).



Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni Decreto Ministeriale del 05.07.82 - Gazz. Uff. 09.07.82 n. 187

AGENZIA : ROMA "ISIDE"

POLIZZA n. : 2021/13/6606663

italiana.cauzioni@pec.italiana.it

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



AGENZIA: (X68/072) – ROMA "ISIDE"
 KAPPA ASSICURAZIONI S.R.L.

NUMERO DI POLIZZA: **2021/13/6606663**

CONTRAENTE: SINTESI SPA

CODICE FISCALE: 03533961003

PARTITA IVA: 03533961003

IN FORMA DI COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA

VIA SALARIA 222 00198 – ROMA (RM)

DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			FRAZIONAMENTO EMISSIONE	FRAZIONAMENTO PROROGA				
g.	m.	a.	g.	m.	a.	a.	m.	g.	g.	m.	a.	Unico	Annuale				
g. 01	m. 08	a. 2021	g. 31	m. 07	a. 2024	a. 02	m. 11	g. 29	g. 31	m. 07	a. 2024						
SOSTITUISCE LE POLIZZE																	
N. PARTE				PAGATO AL		COASSICURAZIONE		NS. DELEGA		NS. QUOTA		COD. DEL.		N. POLIZZA DELEGATARIA		IMPORTO CAUZIONE	
sino	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA		m.	a.											
							142,21	35,56		0,00		22,23		TOTALE PRIMA RATA EURO		4.444,00	
							TOTALE PREMIO NETTO		ACCESSORI		DIRITTI		IMPOSTA		TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO		200,00
							85,33	21,33		0,00		13,34				120,00	
TAC.RINNOVO		NUM. VARIAZIONE		COOBBLIGATI		CODICE RISCHIO		CONTROGARANZIE		RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE	
SI				SI		118				Agenzia Ramo N. Polizza			Agenzia Ramo N. Polizza				
si/no				si/no													

La polizza è cointestata ai Sigg. PROJIT SRL ARCHE SOCIETÀ COOPERATIVA

SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 31 del 19/01/2018	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
---	---

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE

PREMESSO

- che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fideiussoria definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. n.31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 del D. lgs n. 50/2016;
 - la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti, Garante e Contraente, integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:**

Art. 9 - Premio - Il premio è stato calcolato, di comune accordo fra il Garante ed il Contraente, in via anticipata e per la durata indicata nel frontespizio. Tale calcolo tiene conto:

- dei lavori che si prevede potranno essere realizzati sulla base del cronoprogramma dell'appalto;
- delle conseguenti riduzioni del massimale di polizza in base alla normativa vigente.

Il premio incassato resta in ogni caso acquisito al Garante che non è tenuto ad effettuare alcun rimborso in favore del Contraente.

Allo scadere del predetto periodo il Garante, sulla base della documentazione fornita dal Contraente a termini di legge, provvederà a redigere apposita appendice per dare formalmente atto alla riduzione eventualmente risultante in seguito all'effettivo svolgimento del contratto di appalto.

In tale sede si provvederà a calcolare l'eventuale premio di proroga. **Tali supplementi saranno dovuti in via anticipata per i periodi e nella misura indicata nell'appendice di cui al precedente comma.**

Art. 10 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.



Art. 12 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberare dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.lgs n. 50/2016 il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 13 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 14 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

La presente polizza è emessa in ROMA il 07/09/2021.

IL CONTRAENTE



Il Garante
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni Generali: Art. 10 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste all'art. 1952 C.C.); Art. 12 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme); Art. 14 (Foro competente).

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. CAUZ59502



**ALLEGATO**

AGENZIA : ROMA "ISIDE"

POLIZZA n. : 2021/13/6606663 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

COINTESTATARI

La polizza è intestata a:

SINTESI SPA VIA SALARIA 222 ROMA - 03533961003 - 03533961003

PROJIT SRL VIA GIORGIO SCALIA 39 00136 ROMA (RM) - 07273351002

ARCHÈ SOCIETÀ COOPERATIVA V.LE DEI SALESIANI 43 00175 ROMA (RM) - 10437871006

CSA TEAM S.R.L. UNIPERSONALE LOC. BOSCHETTO 36 67100 L'AQUILA (AQ) - 01764710669

SINTESI SANITÀ SRL V. LIMA 41 00198 ROMA (RM) - 14530191007

NIER INGEGNERIA SPA V. C. BONAZZI 2 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - 02242161202

In forma di Costituendo Raggruppamento Temporaneo D'Impresa

La presente polizza è emessa in ROMA il 07/09/2021.

IL CONTRAENTEIl Garante
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Allegato n. 1 polizza 2021/13/6606663

Premesso che:

- a) in data 06/11/2020 la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche "Consip") ha aggiudicato alla RTI - Capogruppo: SINTESI SPA Mandanti: SINTESI SANITA' SRL , ARCHE' SOC.COOP.ARL, CSA TEAM SRL , NIER Ingegneria S.p.A. , Projit s.r.l.(in seguito, per brevità anche "Fornitore" e/o "Impresa") la gara relativa alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 della Legge n. 388/2000, per per l' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA – EDIZIONE 4 – LOTTO 1 – CIG 6522411F00 con la quale il Fornitore si impegna ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 165/2001, nonché dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente ad utilizzare la Convenzione (di seguito anche solo "Amministrazioni"), sino a concorrenza delle quantità/importi massime/i complessive/i stabilite/i dalla suddetta Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni nella stessa indicate;
- b) ai sensi dell'art. 12 della predetta Convenzione il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti delle singole Amministrazioni Contraenti l'esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dalla esecuzione dei singoli contratti attuativi conclusi con l'emissione da parte delle Amministrazioni degli Ordinativi di Fornitura;
- c) il Fornitore si è impegnato a stipulare in favore delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, dei soggetti legittimati, che utilizzano la Convenzione ai sensi dell'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni, con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni per l'importo pari al 5% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura – ovvero pari alla percentuale eventualmente indicata all'art. 12, comma 2 della Convenzione.
- . d) la sottoscritta **ITALIANA ASSICURAZIONI SpA** con sede in Milano , Via Traiano, n. 18 si è dichiarata disponibile a concedere la predetta fideiussione.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera, la sottoscritta **ITALIANA ASSICURAZIONI SpA** (in seguito per brevità la "Società), con sede in Milano, Via Traiano ,n. 18 , iscritto/a nel registro delle imprese di Milano al n. iscritto 7851 I iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni Decreto Ministeriale del 05.07.82 – Gazz. Uff. 09.07.82 n.187 nella persona dei suoi procuratori Sig , CLAUDIO VERALDI nato a .TORINO il 01.02.1957 nato a, in forza di procura speciale del 18/03/20210, con la presente si costituisce fideiussore nell'interesse della Rti costituito SINTESI SPA (mandataria) – SINTESI SANITÀ SRL (mandante) – ARCHÈ soc. cooperativa S.R.L. (mandante) – NIER INGEGNERIA SPA (mandante) – CSA TEAM SRL (mandante) – PROJIT SRL (mandante). (Fornitore) in favore della **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA**, CIG derivato Z7729466ED, (di seguito "Amministrazione Contraente"), e garantisce alla stessa, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., assunti con la stipula del Contratto di Fornitura derivante dall'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura n. CON4B- 0216 del 14/05/2021, nonché il pagamento alla Amministrazione Contraente delle somme dovute il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro 4.444,00 = (Quattromilaquattrocentoquarantaquattro/00).

La sottoscritta Impresa di Assicurazione **ITALIANA ASSICURAZIONI SpA** con sede in Milano, Via Traiano n. 18 iscritta nel registro delle imprese di MILANO al n. 7851 iscritta al numero 1.00004 dell'albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione **ITALIANA ASSICURAZIONI SpA** nella persona del suo procuratore Sig. **CLAUDIO VERALDI** nato a .TORINO il 01.02.1957 in forza di procura speciale del 18/03/2010, con la presente si costituisce fideiussore nell'interesse della Rti costituito SINTESI SPA (mandataria) – SINTESI SANITÀ SRL (mandante) – ARCHÈ soc. cooperativa S.R.L. (mandante) – NIER INGEGNERIA SPA (mandante) – CSA TEAM SRL (mandante) – PROJIT SRL (mandante).

(Fornitore) in favore della **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA** (di seguito "Amministrazione Contraente"), e garantisce alla stessa, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., assunti con la stipula del Contratto di Fornitura derivante dall'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura n. CON4B-0216, del 14/05/2021 nonché il pagamento alla Amministrazione Contraente delle somme dovute il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro 4.444,00 = (Quattromilaquattrocentoquarantaquattro/00) La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. La Società, si impegna, irrevocabilmente, ad effettuare il pagamento sino all'importo massimo di Euro 4.444,00 = (Quattromilaquattrocentoquarantaquattro/00) a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte della Amministrazione Contraente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, formulata con l'indicazione dell'inadempimento riscontrata.
2. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dalla Società, ovvero, in alternativa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
3. Quale presupposto di escutibilità della garanzia la richiesta di cui al punto 1 che precede deve essere accompagnata da una copia dell'Ordinativo Principale di Fornitura e del/i singolo/i Atto/i Aggiuntivo/i, anche per estratto inviato per via telematica da parte dell'Amministrazione Contraente, per la quale la presente garanzia è prestata e in relazione al quale si è verificato l'inadempimento e/o il diritto al percepimento della penale.
- 4 La società rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dall'articolo 1944 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute
5. La presente fideiussione opererà per tutta la durata dell'Ordinativo Principale di Forniture e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto di Fornitura stipulato mediante emissione di detto Ordinativo Principale di Fornitura e sarà svincolata, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito – anche integrato in considerazione dei singoli Atti Aggiuntivi -, secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.
6. La Società sarà liberata dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione Contraente.
7. La presente fideiussione non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte dell'Amministrazione Contraente.

8. La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.

9. In caso di controversia tra la Società e l'Amministrazione contraente, la determinazione del Foro competente è effettuata in base alla normativa vigente.

Il contraente

La società



Firmato
digitalmen
te da
VERALDI
CLAUDIO
C: IT

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. N. 445 DEL 28.12.00)**

Il sottoscritto **Veraldi Claudio** nato a **Torino il 1.02.1957** in qualità di Agente della ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A , agenzia di Roma X68 con sede in Milano, via Ulpio Traiano 18, a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false.

DICHIARA

che giusta procura Rep n. 5568 in data 18.03.2010 Racc. n. 3517 del Notaio Chiara Della Chà di Milano è autorizzato in nome e per conto della direzione generale a firmare la polizza n. **X68/2021/13/6606663**

L'agente Procuratore
Claudio Veraldi

